

Sblocca Italia (AC 2629)

Il nostro sostegno alla battaglia per il recupero dei beni pubblici in disuso avviato da Cittadinanzattiva al momento ha prodotto una modifica importante dell'art.24 del decreto Sblocca Italia, che, dopo l'approvazione alla Camera, allarga la possibilità di intervento dei cittadini anche sul decoro urbano e, soprattutto, consente il recupero ed il riuso di aree e beni immobili inutilizzati. Di fatto, viene riconosciuto al cittadino un ruolo più attivo e qualificante, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione, e concessa la possibilità, attraverso l'iniziativa del singolo o dell'associazione, di valorizzare, riqualificare e disporre del bene pubblico, a favore dell'interesse generale ed a tutela delle fasce più deboli. Ma resta ancora molto da fare, stante la mancata approvazione delle modifiche all'art. 26 del suddetto decreto. Infatti, in continuità e coerenza con la logica di ampliare gli spazi di intervento e partecipazione attiva, era stato proposto di concedere al cittadino o associazione di cittadini, la possibilità di presentare progetti all'amministrazione comunale o di partecipare alla definizione e valutazione di quelli maggiormente aderenti alle reali esigenze aspettative della comunità.

Di seguito proponiamo un raffronto tra testo originale degli articoli in questione, testo - come da proposta di Cittadinanzattiva - dell'ordine del giorno presentato da Gregorio Gitti e, infine, il testo approvato alla Camera.

ARTICOLO 24, comma 1

FORMULAZIONE ORIGINARIA

(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio)

1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

ARTICOLO EMENDATO COME DA ORDINE DEL GIORNO GITTI/CITTADINANZATTIVA

(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio).

1. I Comuni possono definire **con apposita delibera**, i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, **o interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati** ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti

interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato **e definito**, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. **Tali riduzioni vengono concesse prioritariamente a «comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute».**

ARTICOLO APPROVATO DALLA CAMERA IL 23 OTTOBRE 2014

(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio).

1. I Comuni possono definire **con apposita delibera** i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, **ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati**, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato **e definito**, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. **Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.**

ARTICOLO 26, comma 1

FORMULAZIONE ORIGINARIA

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

1. L'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie sull'immobile interessato.

ARTICOLO EMENDATO COME DA ORDINE DEL GIORNO GITTI/CITTADINANZATTIVA

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

1. L'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, **il Comune, anche recependo progetti di iniziativa civica e comunque attraverso percorsi di progettazione partecipata**, presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di

destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie sull'immobile interessato.

Non approvato

TESTO DEFINITIVO

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economico-finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'[articolo 81 della Costituzione](#) e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo di programma di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'[articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), presenta una proposta di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso all'Agenzia del demanio, che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento, di valorizzazione o di alienazione.

1-bis. Hanno priorità di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. I progetti aventi scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di programma, in relazione agli interventi di cui al periodo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessità o le condizioni per tali progetti.